

Prot.
DIPRUS/UPOFOS/277/2012/SEEV.POL.FORN.
del 03/12/2012

Accordo ex art. 15 della legge n. 241 del 1990

tra

la **Presidenza del Consiglio dei ministri**, con sede a Roma in via piazza Colonna, codice fiscale 80188230587, rappresentata dal Dott. Tiziano Labriola, giusta delega di cui al decreto del Capo del Dipartimento per le politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane del 15 febbraio 2012;

e


il **Ministero della difesa - Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della difesa**, di seguito denominata CIVILSCUOLADIFE, con sede a Roma in Via Marsala, 104 codice fiscale 80425650589, in persona del suo Direttore Dott. Massimo Mangani;

di seguito congiuntamente indicate come "le Parti";

il giorno 30 del mese di novembre dell'anno 2012 in Roma, presso la sede di CIVILSCUOLADIFE;

Visto

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, inerente le modalità di realizzazione di programmi comuni fra più amministrazioni;
- l'Accordo di programma stipulato il 21 luglio 2010 tra la Scuola Superiore della pubblica amministrazione e la Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della difesa;
- l'art. 37 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- l'Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi del comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (in G.U. n. 8 dell'11 gennaio 2012) recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007. n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" concernente nuovi e impegnativi obblighi a carico del datore di lavoro in materia di formazione del personale;
- l'Accordo Stato-Conferenza Unificata del 25 luglio 2012 n. 153/CSR concernente adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34,



- comma 2 e 37, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (in G.U. 18 agosto 2012, n. 192);
- il decreto ministeriale 17 aprile 1985 che disciplina l'ordinamento di "CIVILSCUOLADIFE";
 - la circolare 9 marzo 2010 della Presidenza del Consiglio dei ministri che disciplina la cooperazione tra amministrazioni pubbliche, e in particolare gli accordi ex art. 15 della legge n. 241 del 1990;
 - la nota prot. DRS 0000771 P-3.7 del 23/01/2012 del Servizio prevenzione e protezione dell'ex Dipartimento risorse strumentali;

Premesso che

l'Accordo Stato-Conferenza Unificata del 21 dicembre 2011 in materia di "tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" detta disposizioni sulla durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 81/08, allegato al presente Accordo ne costituisce parte integrante;

la **Presidenza del Consiglio dei ministri** – Segretariato Generale – Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali in qualità di datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 del D.lgs. n. 81 del 2008;

"CIVILSCUOLADIFE" da anni segue con particolare cura i corsi nella materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro acquisendo, nel tempo, specifica competenza nel settore;

"CIVILSCUOLADIFE" è riconosciuta ente formatore e certificatore dal D.P.R. n. 90 del 2010; i programmi relativi a ciascun corso sono aggiornati alle più recenti disposizioni normative emanate sulla sicurezza e ambiente tenuto conto delle disposizioni introdotte dalla Conferenza Stato Regioni di luglio 2012.

Tutto ciò premesso e considerato

si stipula quanto segue

Articolo 1

(Finalità dell'accordo ex art. 15 della legge n. 241 del 1990)

Lo scopo del presente accordo è di instaurare un rapporto organico di collaborazione fra le Parti, nell'ambito del quale realizzare iniziative didattiche attraverso comuni apporti didattico-scientifici, organizzativi e logistici.

Articolo 2

(Oggetto dell'accordo ex art. 15 della legge n. 241 del 1990)

L'oggetto del presente accordo consiste, in via prioritaria, nella progettazione e nella erogazione di attività formative destinate a dirigenti e funzionari in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Presidenza del Consiglio dei ministri provvederà alla progettazione delle attività formative, individuate d'intesa con la "CIVILSCUOLADIFE", con l'utilizzo di risorse umane e strumentali.

"**CIVILSCUOLADIFE**" metterà a disposizione, compatibilmente con le attività programmate, le proprie strutture logistiche, con sede in Roma, nonché i propri docenti, per iniziative didattiche e scientifiche.

Il numero complessivo delle unità di personale appartenenti alle diverse categorie da avviare a formazione sono indicativamente rappresentate nella tabella che segue.

Tipologia di corso sulla sicurezza dlgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. rischio medio	unità di personale da formare	note
DIRIGENTI e PREPOSTI	100 (20 dir + 80 prep)	
ADDETTI ANTINCENDIO rischio medio	225	
ADDETTI EMERGENZE (EVACUAZIONE) rischio medio	550	
ADDETTI PRIMO SOCCORSO	225	
CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO parte generale di 4 ore e parte specifica di 8 ore	3.000	di cui: - 100 VDT (>20 h/ settim.) - 28 per lavoro notturno - 50 movimentazione carichi (art. 169 punto 1.b. D. lgs 81/2009) - 30 rischio biologico
CORSO ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE E USO DI CARRELLO ELEVATORE richiesta specifica per CARRELLO ELEVATORE A FORCHE FRONTALI	6	di cui: - 2 abilitazione a conduzione - 4 aggiornamento
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (aggiornamento)	20	

CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI	2
-----------------------------------	---

Le Parti congiuntamente stabiliscono le modalità di erogazione delle attività formative in particolare:

- **per il personale**, anche non di ruolo, con contratto a tempo determinato nonché stagisti, sono previste **4 ore di formazione generale** (somministrabili anche mediante corsi in modalità e-learning, i quali, tuttavia, prevedano un Forum di confronto tra i discenti e la possibilità continua di porre domande ad un tutor di materia, provvisto cioè di specifica abilitazione, in grado di rispondere in tempo reale) ed **8 ore di formazione specifica** (solo in modalità d'aula - lezione frontale) sugli aspetti peculiari del settore di attività svolta dal dipendente;
- **per i dirigenti e preposti** almeno 16 ore di formazione (per i dirigenti anche in modalità e-learning);
- **per addetti all'emergenza incendio** (8 ore per classificazione "rischio medio"); **per addetti all'emergenza evacuazione** (4 ore), **per addetti al primo soccorso** (12 ore), **per personale esposto a rischio biologico** (4 ore), **per video terminalisti** (4 ore), **per movimentatori manuali di carichi ed addetti al lavoro notturno** (4 ore).

La **Presidenza del Consiglio dei ministri** pubblicherà, sul proprio sito internet, il calendario di tutti i corsi organizzati da "CIVILSCUOLADIFE" ai sensi del presente accordo.

Gli attestati di partecipazione e profitto, relativi ai corsi organizzati sulla base del presente accordo, verranno rilasciati e firmati dal Direttore di "CIVILSCUOLADIFE".

Articolo 3 (Oneri finanziari)

La **Presidenza del Consiglio dei ministri** provvederà alla copertura delle spese effettivamente sostenute da **CIVILSCUOLADIFE** derivanti dall'attuazione delle attività oggetto del presente Accordo secondo quanto stabilito con nota del 28 novembre 2012 di CIVILSCUOLADIFE - Ufficio Corsi Militari Prot. N. 2765/ad/2012/SIC/2012 e che costituisce parte integrante.

La **Presidenza del Consiglio dei Ministri** partecipa all'attività sostenendone i relativi oneri mediante la messa a disposizione di risorse umane e strumentali per la progettazione e il monitoraggio del progetto.

Articolo 4 (Durata dell'accordo di programma)

Il presente accordo di programma decorre dal 1° dicembre 2012 ed ha durata triennale, rinnovabile.

Articolo 5
(Risoluzione delle controversie)

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, la controversia, rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà risolta dal competente Tar del Lazio.

Il presente atto è redatto in numero di tre originali ed è operante tra le Parti a decorrere dalla data di registrazione dell'atto da parte degli organi di controllo.

Per CIVILSCUOLADIFE
il Direttore
Dott. Massimo Mangani

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
il Coordinatore dell'Ufficio politiche formative
e di sviluppo
Dott. Tiziano Labriola

